

ANTICIPAZIONE PARCELLE AVVOCATI RELATIVE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 -
Iscrizione all'Albo delle Banche 4932 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Telefono 059/2021111 (centralino)– Fax 059/2021333.
Sito internet: www.bper.it,
Indirizzo e-mail: bpergroup@bper.it.

CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE DELLE PARCELLE DEGLI AVVOCATI RELATIVE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'anticipazione delle parcelle degli avvocati relative al patrocinio a spese dello Stato è una apertura di credito con la quale la Banca mette a disposizione del Cliente, attraverso l'anticipazione delle parcelle, somme derivanti dai compensi in attesa di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria

Le somme vengono anticipate entro i limiti dell'importo massimo di affidamento concesso dalla Banca.

All'atto dell'anticipazione della parcella viene, di norma, addebitato il "conto anticipi" e accreditato il conto ordinario, sul quale vengono addebitate anche le relative commissioni; al pagamento del documento anticipato, viene addebitato il conto corrente ordinario ed accreditato il conto corrente anticipi.

L'anticipazione viene concessa a tempo determinato ed è regolata in conto corrente.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti i seguenti:

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare le parcelle presentate dal Cliente;
- le eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) che potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla Banca;
- rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore rendesse insoluto il credito, la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI DEBITORI MASSIMI

TASSO DEBITORE "ENTRO IL FIDO"

Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.	Euribor 6 mesi base 365 mmp arrotondato allo 0,10 superiore + 3,75%
--	---

TASSO DEBITORE "OLTRE IL FIDO"

Il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore eccedente l'affidamento eventualmente concesso ovvero in caso di utilizzo a debito in assenza di affidamento, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).	Euribor 6 mesi base 365 mmp arrotondato allo 0,10 superiore + 3,75%
L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "oltre il fido" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.	

L'anticipazione della parcella, e i relativi tassi, trova applicazione limitatamente alle seguente tipologia di tipo conto relativa al conto corrente:

Descrizione	tipo conto
C/FIN. PARCELLE PATROCINIO	31097
Capitalizzazione degli interessi	di regola trimestrale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.)

La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso.	0,20% trimestrale
---	-------------------

SPESE E COMMISSIONI

Recupero spese per istruttoria affidamento	€ 0
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 0,90

Si riportano, di seguito, le commissioni correlate alla forma tecnica della anticipazione delle parcelle degli avvocati relative al Patrocinio a spese dello Stato

COMMISSIONE DI ANTICIPO PER SINGOLO DOCUMENTO(per documento - causale 256)	€ 2,31
COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI (per documento – causale 257)	€ 2,31
COMMISSIONI PROROGA FINANZIAMENTO (per documento - causale 263)	€ 6,98
COMMISSIONI PER SINGOLO DOCUMENTO ESTERO ANTICIPATO (per documento - causale 264)	€ 6,98
COMMISSIONE ESTINZ./DECURT. FINANZ. (per documento - causale 265)	€ 6,98
COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO (per documento - causale 267)	€ 2,31
COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE (causale 321)	€ 5,60
COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE EXPORT (causale 322)	€ 7,28
RECUPERO SPESE INVIO RACCOMANDATE	€ 4,20

Oltre al recupero di eventuali spese sostenute a fronte di notifiche e/o comunicazioni relative alla cessione dei crediti anticipati.

AGGIORNAMENTO AL 15/02/2012

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
fido con scadenza 18 mesi di euro 1.500	Tasso debitore annuo nominale: 5,35% Commissione per la messa a disposizione di fondi trimestrale: 0,20 %	6,06 %

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bper.it.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it/trasparenza.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, con un preavviso al Cliente non inferiore a un giorno per il pagamento di quanto dovuto.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di decadenza dal termine previste dalla legge o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero la Banca può chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca:

- nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere, ridurla o sospenderla con effetto immediato, qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni;
- nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile per giusta causa.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Recesso dal contratto da parte del Cliente

Il Cliente ha facoltà di recesso, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto comporta la restituzione immediata alla Banca, da parte del Cliente, delle somme dovute.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitroBancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia

Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna,

Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 797511

Conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA

Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)	La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) è prevista in caso di concessione al Cliente di un fido sul conto corrente, per il servizio di messa a disposizione delle somme. Viene applicata, con periodicità trimestrale, in relazione all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido concesso.
Commissione per singolo documento anticipato	A fronte di un'anticipazione di parcella, al cliente viene addebitata una commissione calcolata moltiplicando la commissione unitaria per il numero dei documenti presentati o anticipati.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la Banca conosce l'esito).
Saldo "liquido"	Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso
Spese di istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.
Tasso debitore	Tasso annuo con capitalizzazione di norma trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Tasso debitore "entro il fido"	Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.
Tasso debitore "di sconfinamento"	Il tasso debitore "di sconfinamento" rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento. Per "sconfinamento" si intende l'utilizzo a debito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Nel caso di rapporto di "conto unico", il tasso debitore "di sconfinamento" viene applicato, in presenza di utilizzo oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, sulla parte del saldo eccedente la disponibilità di portafoglio. L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "di sconfinamento" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.
Tasso debitore "oltre il fido"	Per tutte le tipologie di conto corrente non elencate nella parte "Tasso di sconfinamento", in sostituzione del tasso "di sconfinamento", si applica il tasso debitore "oltre il fido" che rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore eccedente l'affidamento eventualmente concesso ovvero in caso di utilizzo a debito in assenza di affidamento, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).